



Roma, 03.04.2019

Ufficio: DOR/ALP  
Protocollo: 201900003332/AG  
Oggetto: ISA - Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, AM04U Farmacie

Circolare n. 11460

SS  
8.8  
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO  
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

***ISA - Indice Sintetico di Affidabilità "AM04U" per le farmacie***

Si informa che, in data 4 gennaio 2019, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 28 dicembre 2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante "Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche", tra cui figura l'Indice Sintetico di Affidabilità (ISA) AM04U per le farmacie, che, prende il posto dello studio di settore, abolito, come è noto, dallo scorso anno 2018 (all.1).

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate, "Gli ISA sono un nuovo strumento di compliance finalizzato, nell'ambito del percorso di rinnovamento dei rapporti tra cittadini e amministrazione finanziaria, a favorire l'emersione spontanea di basi imponibili, a stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e a rafforzare la collaborazione tra i contribuenti e la Pubblica Amministrazione. Gli ISA rappresentano la sintesi di indicatori elementari volti a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili. Il contribuente, tramite l'applicazione degli ISA, può verificare in fase dichiarativa, il proprio grado di affidabilità fiscale in base al posizionamento su una scala di valori da 1 a 10 (10 corrisponde al punteggio di massima affidabilità)".

Gli ISA si applicano agli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come "attività prevalente", una o più attività tra quelle per le quali risulta approvato un ISA e che non presentano una causa di esclusione. L'Agenzia delle entrate

ha precisato, tra l'altro, che *“per “attività prevalente” s'intende l'attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d'imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi. L'individuazione dell'attività prevalente è effettuata con riferimento a una stessa categoria reddituale.”*

La modulistica ISA (e le relative istruzioni) per il periodo di imposta 2018, approvata con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 30 gennaio 2019 e successivamente modificata con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 15 febbraio 2019, è disponibile sul sito dell'agenzia delle entrate al seguente link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Dichiarazioni/Isa+2017/Modulistica+degli+indici+sintetici+di+affidabilita+2019/?page=studisettoreimp>.

Il modello AM04U per le farmacie (all.ti n. 2,3,4), dovrà essere compilato dai contribuenti che, nel 2018 hanno esercitato in via prevalente tale attività e dovrà essere trasmesso unitamente alla dichiarazione dei redditi 2019, quale parte integrante dello stesso. La trasmissione dei dati all'Agenzia delle entrate dovrà essere effettuata direttamente, attraverso il servizio Entratel o il servizio Fisconline, oppure tramite un intermediario incaricato.

Si segnala che sono esclusi dall'applicazione degli ISA alcune categorie di soggetti, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, quelli di seguito indicati: a) i contribuenti che hanno iniziato l'attività nel corso del periodo d'imposta; b) i contribuenti che hanno cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta; c) i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014, del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011, e che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari; d) i contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico ISA, superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati; e) i contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l'ISA e, quindi, prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello ISA approvato per l'attività esercitata.

Si evidenzia, infine, che se in base agli ISA, i contribuenti risultano affidabili hanno la possibilità di accedere ad importanti benefici, tra cui, essere esclusi dagli accertamenti fiscali o ottenere una riduzione dei termini per gli accertamenti.

Per ulteriori dettagli è possibile consultare la documentazione allegata ed il link sopra riportato.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO  
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE  
(On. Andrea Mandelli)